

STATUTO

**IL PICCOLO PRINCIPE -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEMPIO PAUSANIA SS VIALE
VALENTINO 35

Numero REA: SS - 104932

Codice fiscale: 01600990905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" RACCOLTA N.2.488	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	TIPO E DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA ED OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una società Cooperativa denominata "IL PIC-	
	COLO PRINCIPE - Società Cooperativa Sociale a r.l.", la	
	quale sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto	
	atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla	
	legge, dalle norme del Titolo VI° del Libro V° del Codice	
	Civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dal-	
	la legge per le società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2	
	La Cooperativa, non ha fine di lucro, è retta da scopo	
	mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi crite-	
	ri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed	
	i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, pre-	
	disposto dall'Organo Amministrativo, verrà approvato dal-	
	l'Assemblea della Società con le maggioranze previste per	
	la modifica dell'atto costitutivo ai sensi e per gli effe-	
	tti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'articolo 2521	
	del Codice Civile. Fin d'ora si precisa comunque, con rife-	
	rimento ai detti rapporti mutualistici, che la Società è, e	

	sarà obbligata al rispetto del principio della parità di	
	trattamento, demandandosi all'Organo Amministrativo la fa-	
	coltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a	
	predisporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rap-	
	porti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la	
	diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa	
	e quelle di tutti gli altri soci. Si precisa, altresì, che	
	è espressamente prevista la facoltà per la Società di svol-	
	gere la propria attività anche con i terzi, le condizioni	
	dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'Organo Am-	
	ministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.	
	ARTICOLO 3	
	In attuazione dello scopo mutualistico di cui in prece-	
	denza la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di	
	cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione	
	ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro, al regolamen-	
	to sopra citato, ha per oggetto:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso una attività di gestione dei servizi sociali e	
	culturali orientati ai bisogni dei minori, soggetti porta-	
	tori di handicap, anziani, tossicodipendenti, extracomuni-	
	tari, emarginati;	
	- perseguire l'integrazione sociale nella vita attiva di	
	persone con disturbi psichici e con difficoltà di adatta-	

	mento alla vita sociale, attraverso il loro inserimento	
	nella gestione in forma associata di attività di lavoro.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente:	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilita-	
	zione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a ca-	
	rattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di ser-	
	vizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza, nonché servizi integrati per	
	residenze protette, case di riposo, centri di aggregazione	
	sociale, mense scolastiche ed aziendali;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni e altre strutture con carattere animativo	
	ed educativo e finalizzate al miglioramento della qualità	
	della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la	
	cultura ed il turismo sociale, promuovendo iniziative volte	
	alla gestione dell'industria delle vacanze, alla gestione	
	di impianti sportivi di qualsiasi genere, alla gestione di	
	quanto è connesso alle imprese turistiche e alle strutture	
	ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande con-	
	fezionati e distribuzione bevande e cibi cotti;	
	- iniziative volte alla fruizione e alla valorizzazione dei	

	beni culturali e ambientali attraverso escursioni guidate,	
	promozione itinerari turistici con soggiorno, gestione di	
	attività di guida e assistenza turistica, gestione di a-	
	ziende e strutture agrituristiche agricole e di allevamen-	
	to; tutela e valorizzazione dei beni ambientali e cultura-	
	li, servizi di noleggio taxi autovetture, scuolabus, auto-	
	bus e pulman gran turismo con o senza autista, per traspor-	
	to di persone e cose, custodia e gestione di località bal-	
	neari e demaniali ivi compresi gli specchi acquei, gestione	
	e custodia di parchi giochi, attività in spiaggia compreso	
	il noleggio barche, ombrelloni, etc.;	
	- gestione e custodia parchi naturali, ideazione e realiz-	
	zazione di percorsi ed itinerari turistici, sentieristica;	
	- conduzione e gestione di asili nido, scuole materne ed e-	
	lementari e tutte le attività concernenti l'assistenza ai	
	minori, biblioteche, musei, centri culturali, centri poli-	
	funzionali ed altre strutture pubbliche o private, comunque	
	denominate, con finalità culturali ed educative;	
	- attività di formazione, ideazione e consulenza;	
	- organizzazione di convegni e seminari;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comu-	
	nità locali entro cui opera, al fine di renderla più consa-	
	pevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno del-	

	le istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate	
	e di affermazione dei loro diritti;	
	- attività di prevenzione;	
	- eseguire lavori di copiatura, censimento, di bollettazio-	
	ne e riscossione dei tributi;	
	- gestione parcheggi pubblici e privati;	
	- gestione di rifugi e strutture di accoglienza e assisten-	
	za di ogni genere per animali;	
	- prestazione di servizi di pulizia ed attività affini an-	
	che a carattere industriale nei confronti di enti pubblici	
	e privati, nonché la fornitura di tutti quei materiali e	
	accessori connessi alla prestazione dei servizi stessi;	
	- pulizia spiagge, porti ed aree demaniali, manutenzione di	
	giardini, boschi, pinete, impianti sportivi pubblici e pri-	
	vati;	
	- manutenzioni ordinarie e straordinarie di aree verdi at-	
	trezzate;	
	- attività di disinfestazione, derattizzazione e disinfe-	
	stazione di locali pubblici e privati;	
	- tutte le attività ecologiche compresa la manutenzione del	
	territorio, trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili,	
	spazzamento, raccolta e raccolta differenziata dei rifiuti	
	solidi e urbani e speciali;	
	- realizzazione di iniziative per la produzione di beni e	
	servizi destinati al sostegno di attività produttive ed in	

	particolare sistemi tecnologici avanzati per il risparmio	
	energetico ed il disinquinamento delle attività produttive,	
	l'installazione e potenziamento di impianti destinati a mi-	
	gliorare le condizioni legate a processi produttivi, nuove	
	tecnologie per il recupero e lo smaltimento di rifiuti li-	
	quidi e solidi, civili, industriali e marini, compresi gli	
	oli alimentari e non alimentari esausti;	
	- attività di manovalanza, facchinaggio, lavori di edilizia	
	in genere, restauri, tinteggiatura e piccola manutenzione;	
	- amministrazione condomini;	
	- inoltre la cooperativa potrà svolgere qualunque altra at-	
	tività connessa e affine a quelle sopra elencate e comun-	
	que, sia indirettamente o direttamente attinente alle mede-	
	sime, nonchè, tra l'altro, a titolo esemplificativo:	
	- per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà acquistare, assumere in affitto o in leasing, macchi-	
	nari, attrezzature, impianti locali uso uffici, e quanto	
	altro occorre e si riterrà necessario per agevolare il la-	
	voro dei propri associati. La cooperativa con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mo-	
	biliare e finanziaria, compresa l'accensione di mutui pas-	
	sivi ed ipotecari che si dovessero ritenere necessari per	
	la realizzazione degli scopi sociali e la prestazione, an-	
	che a favore di terzi di garanzie reali o personali; la co-	

	operativa sempre con delibera consiliare, potrà partecipare	
	a gare d'appalto, licitazione private, stipulare convenzio-	
	ni, partecipare a trattative private indette da enti pub-	
	blici e aziende private; inoltre la cooperativa potrà svol-	
	gere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopraelencate, comunque sia indirettamente che direttamente	
	attinenti ai medesimi, nonchè, fra l'altro, per la sola in-	
	dicazione esemplificativa;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o	
	accessorie all'attività sociale;	
	- costituire ed essere socia di società per azioni e a re-	
	sponsabilità limitata, anche cooperative, ai fini del con-	
	seguimento degli scopi sociali della cooperativa.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa	
	è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente e se-	
	condo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazio-	
	nismo cooperativo.	
	Al fine del mantenimento del requisito della mutualità	
	prevalente, è fatto espresso divieto:	
	- di distribuire dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti rispetto al limite massimo fissato per i dividendi;	
	- di distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	Ed inoltre si prevede la devoluzione, nel caso di scio-	
	oglimento della società, dell'intero patrimonio sociale ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i di-	
	videndi eventualmente maturati.	
	ARTICOLO 4	
	La Società ha sede legale nel Comune di Tempio Pausania	
	(Sassari).	
	La Società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi	
	di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o de-	
	positi nei modi, forme e termini di legge.	
	ARTICOLO 5	
	La Società ha durata a tutto il 31 dicembre 2085.	
	Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'Assem-	
	blea, salvo in tal caso il diritto di recesso del socio	
	dissenziente che verrà comunicato all'Organo Amministrativo	
	nei termini di cui all'articolo 2532 del Codice Civile e	
	produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della	
	citata norma.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI	

ARTICOLO 6		
Il capitale sociale della Società è variabile ed è forma-		
to dai conferimenti effettuati dai Soci ed è rappresentato		
da quote del valore minimo pari ad euro 154 (centocinquan-		
taquattro).		
ARTICOLO 7		
Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a		
pegno nè ad altri vincoli se non con l'autorizzazione del-		
l'Organo Amministrativo.		
Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o		
comunque cedere in tutto o in parte le proprie participa-		
zioni sociali deve darne comunicazione all'Organo Ammini-		
strativo con lettera raccomandata. L'Organo Amministrativo		
comunicherà al socio la propria autorizzazione o il proprio		
diniego nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento		
della raccomandata di cui sopra. Trascorso comunque il ter-		
mine il detto socio è libero di vendere e l'acquirente che		
abbia i requisiti previsti dal presente Statuto per diveni-		
re socio deve essere iscritto nel Libro dei Soci. Nel caso		
di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel ter-		
mine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relativa		
comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunci		
l'Assemblea.		
ARTICOLO 8		
Il patrimonio della Cooperativa risulterà formato dai		

	conferimenti dei Soci, dalla riserva legale, dall'eventuale	
	sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque da	
	tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla	
	legge. Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè	
	in vita della società nè al momento del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 9	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministra-	
	tivo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo	
	prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà esse-	
	re approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo ri-	
	chiedano particolari esigenze sociali connesse alla strut-	
	tura ed all'oggetto della società segnalate dagli ammini-	
	stratori secondo quanto previsto dalla vigente normativa.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla desti-	
	nazione degli eventuali utili annuali e costituirà la ri-	
	serva legale nella misura come per legge; ne destinerà par-	
	te (nella misura come per legge) al Fondo Mutualistico at-	
	tualmente prescritto dalla Legge 59/92 e successive modifi-	
	che e/o integrazioni; statuirà sui dividendi nei limiti di	
	legge. E' salvo in ogni caso il potere dell'Assemblea di	
	creare riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti	

	prescritti dalla vigente normativa.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	bera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vi-	
	genti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione	
	del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibe-	
	ra di distribuzione dei ristorni ai soci l'Assemblea potrà	
	avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'ar-	
	ticolo 2545-sexies.	
	ARTICOLO 10	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello sta-	
	bilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato.	
	Possono acquisire la qualità di soci coloro che sono in	
	condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale avendone interesse e precisamente coloro che svolgono	
	un'attività direttamente o indirettamente connessa allo	
	scopo della cooperativa ed i cui interessi non siano in al-	
	cun modo contrastanti con quelli della Società.	
	Non possono, in ogni caso divenire soci, quanti esercita-	
	no imprese identiche, affini od in concorrenza con quella	
	della cooperativa.	
	ARTICOLO 11	
	Chiunque intenda divenire socio della Cooperativa deve	
	presentare all'Organo Amministrativo e presso la sede so-	
	ciale domanda contenente:	

	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e	
	codice fiscale se è persona fisica; ragione sociale o deno-	
	minazione, sede legale, data e luogo di costituzione e dati	
	relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competen-	
	te se società;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di	
	cui si è in possesso;	
	c) se società la giustificazione dei poteri e la qualità	
	del dichiarante;	
	d) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente statuto;	
	f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	L'Organo Amministrativo delibera in ordine alla domanda	
	con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato al-	
	l'interessato ed annotato nel Libro Soci o con provvedimen-	
	to di rigetto che, motivato, entro giorni 60 (sessanta)	
	dalla sua adozione, in uno alla motivazione verrà comunica-	
	to all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione di rigetto, l'interessato può	
	chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunci l'As-	
	semblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti	
	dall'Organo Amministrativo sia per la quota che per le spe-	

	se di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine,	
	ove esistente, del sovrapprezzo. Restando obbligato a quan-	
	to stabilito, in questa materia dall'Organo Amministrativo,	
	e naturalmente all'osservanza dello Statuto sociale.	
	Il socio cessa di essere tale per effetto di:	
	a) morte;	
	b) recesso;	
	c) esclusione.	
	ARTICOLO 12	
	In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta	
	la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti	
	dal presente statuto per assumere la qualità di socio può	
	subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In	
	tale caso entro e non oltre mesi 6 (sei) dall'accettazione	
	dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso	
	dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presen-	
	te statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza	
	dei requisiti da parte dell'Organo Amministrativo nei modi	
	e con le modalità prescritte in materia di ammissione di	
	nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono	
	consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comun-	
	que l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la	
	relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso	
	avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.	

	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione	
	sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti se-	
	condo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto	
	in precedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro	
	in società, devono nominare un rappresentante comune che li	
	rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso	
	la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con	
	referimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla parte-	
	cipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni), fermo	
	restando che i diritti patrimoniali spettanti alla plura-	
	lità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in	
	nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.	
	ARTICOLO 13	
	Il recesso del socio cooperatore è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge;	
	- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiun-	
	gimento dello scopo sociale anche in via temporanea;	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comuni-	
	cata con raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo che	
	deve esaminarla entro giorni 60 (sessanta) dal relativo ri-	
	cevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e	
	sempre con raccomandata A.R., al socio il provvedimento di	
	accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio	

	nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione in Tribunale.	
	Il recesso accolto produce effetto dal momento della co-	
	municazione del provvedimento relativo al socio. Con rife-	
	rimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi	
	prima della stessa; in caso contrario con la chiusura del-	
	l'esercizio successivo.	
	Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quo-	
	ta secondo quanto infra.	
	ARTICOLO 14	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo Ammini-	
	strativo:	
	- nel caso dell'articolo 2531 del Codice Civile;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	- nel caso dell'articolo 2286 del Codice Civile;	
	- nel caso di cui all'articolo 2288, 1° comma del Codice	
	Civile;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza	
	con la società.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata A.R.	

	al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione può proporre opposizione in Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione	
	del relativo provvedimento.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina conte-	
	stualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	ARTICOLO 15	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del	
	socio defunto avranno diritto al rimborso della quota sulla	
	base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si	
	scioglie limitatamente al socio ed il relativo pagamento	
	deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio secondo i criteri stabiliti nel-	
	l'articolo 2535 del Codice Civile.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera rac-	
	comandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla	
	chiusura di detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci u-	
	scenti o agli eredi o legatari del socio defunto saranno	
	devoluti alla riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci che cessino di far parte della so-	
	cietà rispondono verso questa per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso	
	o l'esclusione si sono verificati.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associa- tivo si manifesta l'insolvenza della società, il	
	socio u- scente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto rice- vuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la società gli eredi o legatari del socio defun-	
	to.	
	TITOLO III	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 16	
	I soci possono adottare le loro decisioni mediante con-	
	sultazione scritta, o attraverso corrispondenza, salvo il	
	metodo assembleare per le materie di cui all'articolo 2479	
	del Codice Civile comma IV°. In ogni caso devono risultare	
	dalle consultazioni scritte l'oggetto della decisione, il	
	relativo parere ed il voto di ogni singolo socio.	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'univer-	
	salità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità	
	alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci,	
	compresi gli assenti e i dissenzienti.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo Amministrativo, salvo	
	i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione	
	sia riservata ad altri nei casi di legge.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi ido-	
	nei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti	

	da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quali	
	risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomanda-	
	ta A.R. o semplice o anche consegnata a mano e controfirma-	
	ta - per ricevuta - dal socio destinatario, o mercè fax mu-	
	nito di rapporto di ricezione.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via	
	subordinata nel Comune ove ha sede la Società, oppure al-	
	trove, purchè in Italia. L'avviso di convocazione conterrà	
	anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione	
	fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo	
	giorno fissato per la prima.	
	ARTICOLO 17	
	In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità	
	la deliberazione si intende adottata quando ad essa parte-	
	cipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi di-	
	ritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono	
	presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'As-	
	semblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scrit-	
	ta, da conservarsi agli atti della società nella quale di-	
	chiarano di essere informati della riunione e su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	

	trattazione degli stessi.	
	ARTICOLO 18	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea da	
	tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio	
	può essere convocata, anzichè entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio, entro 180 (centottanta)	
	giorni; in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo ne se-	
	gnala le ragioni nella relazione sulla gestione.	
	ARTICOLO 19	
	Per la validità della costituzione dell'Assemblea come	
	per la validità delle deliberazioni, tanto in prima quanto	
	in seconda convocazione come nelle successive, si fa rife-	
	rimento alle disposizioni di legge in materia di Società a	
	responsabilità limitata. Hanno diritto di intervenire in	
	Assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in	
	materia di intervento dei soci in assemblea di società a	
	responsabilità limitata.	
	Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea	
	può farsi rappresentare da un altro socio e, in tal caso,	
	si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può	
	rappresentare più di dieci soci. I soci imprenditori indi-	
	viduali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai	
	parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secon-	
	do che collaborino nell'impresa del socio.	
	ARTICOLO 20	

	In Assemblea hanno diritto al voto i soci iscritti nel	
	Libro Soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che	
	sia la quota di capitale sottoscritta.	
	ARTICOLO 21	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o, in mancanza, da altra persona scelta	
	dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far	
	constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea	
	stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro le-	
	gittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di	
	accertare i risultati delle votazioni.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dal-	
	l'Assemblea; nei casi di legge le funzioni di segretario	
	vengono assolve da un Notaio.	
	Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sotto-	
	scritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, e ri-	
	portato in apposito libro.	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	ARTICOLO 22	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione formato da un numero di amministratori da un minimo	
	di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, la cui nomina	

	avviene con decisione dei soci.	
	Il Presidente viene nominato con decisione dei soci.	
	Il compenso dei membri del Consiglio e del loro Presiden-	
	te è stabilito annualmente con decisione dei soci. Nel Con-	
	siglio possono essere nominati soci o non soci; in ogni ca-	
	so la maggioranza sarà formata da soci cooperatori, ovvero	
	dalle persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	I consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	ARTICOLO 23	
	Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri	
	per la gestione (ordinaria e straordinaria) nonchè - attra-	
	verso il suo Presidente che la assume - la rappresentanza	
	generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Consiglio di Amministrazione inoltre:	
	- decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti	
	e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528	
	del Codice Civile;	
	- è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della	
	società nei limiti dell'articolo 2529 del Codice Civile e	
	con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal me-	
	desimo derivanti e dalle norme ivi richiamate;	
	- autorizza o nega la cessione delle quote sociali comuni-	
	cando al socio il relativo provvedimento nel termine di 60	

	(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; il prov-	
	vedimento di diniego dovrà essere motivato;	
	- ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti	
	dall'articolo 2532 del Codice Civile.	
	Al Consiglio, altresì, compete la nomina di direttori,	
	procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determi-	
	nati atti o categorie di atti, come la determinazione delle	
	relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti	
	dalla legge; in particolare è fatto espresso divieto di de-	
	legare a chiunque le materie previste dall'articolo 2381	
	del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci. Fermo quanto sopra è	
	consentita da parte del Consiglio di Amministrazione la de-	
	lega di parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri o ad un comitato esecutivo il cui numero dei compo-	
	nenti è fissato dallo stesso Consiglio.	
	ARTICOLO 24	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità	
	di riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la	
	contestualità di discussione e deliberazione. Il Consiglio	
	delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di	
	voti la proposta si intende respinta. E' vietato il voto	

	segreto o per rappresentanza.	
	ARTICOLO 25	
	Il Collegio Sindacale, obbligatorio nei casi previsti	
	dalla legge, è composto da tre membri effettivi e da due	
	Sindaci supplenti funzionante con le modalità prescritte	
	dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio sarà nominato dall'Assemblea.	
	Le riunioni del Collegio Sindacale possono farsi a mezzo	
	di teleconferenza ove sia garantita la contestualità di di-	
	scussione e deliberazione.	
	I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Il controllo contabile viene esercitato dal Collegio Sin-	
	dacale.	
	ARTICOLO 26	
	Tutte le controversie che potessero sorgere tra i soci o	
	fra di essi e gli Amministratori riguardo all'interpreta-	
	zione ed all'esecuzione del presente statuto saranno, nei	
	casi consentiti dalla legge, deferite alla decisione inop-	
	pugnabile di un arbitro amichevole compositore da nominarsi	
	dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania.	
	L'arbitro deciderà secondo equità senza obbligo di proce-	
	dura.	
	TITOLO V	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	ARTICOLO 27	
	La Società si scioglie nei casi previsti dalla Legge.	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più	
	liquidatori determinandone poteri e compensi e le modalità	
	di liquidazione.	
	ARTICOLO 28	
	Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che ri-	
	sulterà dall'attività di liquidazione sarà devoluto come di	
	seguito:	
	- a rimborso del capitale sociale;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della	
	cooperazione previsto dalla Legge n.59/1992.	
	FIRMATO GIANPAOLO MASU	
	FIRMATO ADELE MINGRONE NOTAIO	
	Tale copia dell'allegato "B" all'atto in data 21 marzo 2005	
	n.4.476/2.488 su supporto informatico è conforme a quella	
	cartacea ex art.20 del D.P.R. 445/2000.	
	L'atto è stato registrato presso l'Agenzia dell'Entrate	
	di Tempio Pausania in data 24 marzo 2005.	
	L'imposta di bollo è assolta con autorizzazione della	
	C.C.I.A.A. di Sassari n.4157 del 26 maggio 1977.	